



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

PROROGA DI ANNI 1 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE N. 137 DEL 17.12.2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei** con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito denominato anche semplicemente Committente o Parco o PAP e congiuntamente al Prestatore d'opera Parti);

E

L'ing. Michele Ercolano, esperto in impianti, nato a Vico Equense (Na) il 27 giugno 1973 e residente in Napoli alla via Consalvo n.99H is.F, con studio ivi domiciliato, PEC: michele.ercolano@ordingna.it, iscritto nella sezione A, settori A, B, C dell'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli con il numero 15130, codice fiscale RCL MHL 73H27 L845B - partita iva 04716841210 (di seguito denominata anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore e congiuntamente al Parco, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni”*, d'ora in poi *“Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*;

visto l'art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l'art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

visto l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”*;

considerato che questa amministrazione, a seguito della riorganizzazione interna che ha richiesto l'individuazione di nuove unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la propria struttura anche alla luce del forte ridimensionamento dell'organico generato dai numerosi pensionamenti ed in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2021/2022 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del "Piano strategico beni culturali" intende continuare ad avvalersi di alcune professionalità carenti o comunque a supporto di quelle esistenti, al fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Ente;

dato atto che in data 17.12.2020 veniva stipulato contratto n. 137 tra il PAP e l'Ing. Michele Ercolano, risultata vincitore della procedura comparativa indetta dal Parco archeologico di Pompei;

considerato che i molteplici progetti, ancora in corso, affidati all'ing. Michele Ercolano, il quale ha operato con estrema diligenza e professionalità, rispettando e conseguendo tutti gli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati, necessitano di completamento, al fine di non interrompere l'avanzamento fisico e finanziario dell'Amministrazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Parco proroga il contratto n. 137 del 17.12.2020 stipulato con l'ing. Michele Ercolano, per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di continuare a prestare la propria attività in forma

di prestazione d'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile, agli stessi patti, compenso e condizioni contenute nel contratto rep. n. 137 del 17.12.2020.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Ing. Michele Ercolano